SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2009, n. **141**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103

All'articolo 1, al comma 1:

nell'alinea, le parole da: «recante» *fino a:* «Camere» *sono sostituite dalle seguenti*: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«*b)* all'articolo 13-*bis*:

1) al comma 3, dopo la parola: "giudiziaria", sono inserite le seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo";

2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262";

3) al comma 6, le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2009";

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008"»;

alla lettera c)*, numero 1), nel secondo periodo, le parole*: «dalla legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1749):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 4 agosto 2009.

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 settembre 2009 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 settembre 2009.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª il 9, 15, 16 e 22 settembre 2009.

Esaminato in aula il 16 e 22 settembre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 23 settembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2714):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 23 settembre 2009 con pareri della commissione per la legislazione e delle commissioni I, II, VIII e X.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 24 settembre 2009.

Esaminato in aula il 29 settembre 2009 ed approvato il 2 ottobre 2009.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

09G0150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Peyret Marie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Peyret Marie, nata l'11 settembre 1982 a Saint Colombe (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo «Diplome d'Ingenieur, Grade de Master, spécialité Topographie» rilasciato dalla «Ecole Nationale Superieure des Arts et de Industries» di Strasburgo nel dicembre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale - e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità francese nel caso della sig.ra Peyret si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE;

Considerato che la richiedente ha documentato di avere effettuato uno «Stage» come «geometre expert» in Francia;

Rilevato che nella conferenza di servizi del 6 marzo 2009, era stato espresso parere negativo, in quanto la formazione prodotta dalla richiedente appariva più simile a quella del «geometre expert» che non a quella dell'ingegnere, e nello specifico risultava carente nelle materie fondamentali e proprie della figura professionale dell'ingegnere italiano;

Vista l'istanza di riesame presentata dalla richiedente e alla luce della nuova documentazione prodotta;

Vista la certificazione rilasciata dalla «Cti - Commission des Titres d'Ingenieur», nella quale viene chiaramente evidenziato che il titolo conseguito dalla sig.ra Peyret è un titolo protetto dalla legge francese che la abilita all'esercizio della professione di ingegnere in Francia, nel campo dell'ingegneria civile;

Rilevato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 4 giugno 2009 è stata accolta la domanda di riesame, e che in considerazione delle notevoli differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante è apparso necessario applicare delle misure compensative;

Visto il difforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, secondo il quale le lacune nella formazione della richiedente sono talmente ampie da poter essere colmate solo con la frequenza di un corso di studi in ingegneria piuttosto che con le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Peyret Marie, nata l'11 settembre 1982 a Saint Colombe (Francia), cittadina francese, è riconosciuto il titolo «Diplome d'Ingenieur, Grade de Master, spécialité Topographie», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di trentasei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie, scritte e orali: 1) Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 2) Elementi di scienza delle costruzioni, 3) Geotecnica e tecnica delle fondazioni; e solo orali 4) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti, 5) Architettura tecnica e composizione architettonica, 6) Impianti tecnici nell'edilizia e nel territorio.

Roma, 15 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A11501

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2009.

Approvazione del verbale di consegna definitiva al Comune di San Mango sul Calore della strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP e l'area industriale di San Mango sul Calore (loc. Piani).

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n.488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art.12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art.1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art.12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un Commissario *ad acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro dello sviluppo economico già Ministro delle attività produttive) di nomina del Commissario *ad acta*, registrato alla

Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, per le attività commissariali ex art. 32, legge n. 219/1981, è stata aperta, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, apposita contabilità speciale n. 3250 intestata a «Commissario *ad acta* art. 86, legge n. 289/2002», alimentata con giro fondi dalla contabilità speciale n. 1728 denominata «Interv. articoli 21 e 32, legge n. 219/1981», giusta nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;

Vista la nota n. 99025 dell'11 agosto 2004 con la quale il dipartimento R.G.S. - I.G.F. - Ufficio XIII - del Ministero dell'economia e delle finanze autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta contabilità speciale 3250;

Visto che con convenzione in data 14 settembre 1982 intercorsa tra il Ministro Segretario di Stato all'uopo designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - concedente - ed il consorzio INCOMIR - concessionario - sono state affidate al medesimo concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di San Mango sul Calore di cui al progetto n. 39/40/6016;

Visto che con atto aggiuntivo stipulato in data 21 luglio 1983 si è provveduto ad adeguare i contenuti della citata convenzione per tenere conto della diversa determinazione dei limiti dell'area di San Mango sul Calore disposto dalla Regione Campania con delibera in data 16 giugno 1983, resa esecutiva il 5 luglio 1983;

Visto che con atto aggiuntivo stipulato in data 21 luglio 1983 sono state affidate al medesimo concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra la SS. 401 Ofantina e SS. 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore di cui al progetto n. 39/40/6066;

Visto che con decreto del Ministro designato in data 14 novembre 1984 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di San Mango sul Calore, come ampliato sulla base della suddetta delibera regionale;

Visto che con decreto del Ministro designato in data 18 febbraio 1986 sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante e suppletivi n. 1 e n. 2;

Visto che con decreto del Ministro designato in data 1° aprile 1986 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto relativo ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione e di trattamento a servizio dell'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto che con decreto in data 5 gennaio 1987 del Ministro delegato è stato approvato l'atto di transazione ed aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto in data 22 dicembre 1986 tra il capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32, legge 14 maggio 1981, n. 219 ed il concessionario consorzio INCOMIR;

Visto che con decreto del Ministro designato in data 11 marzo 1987 sono stati approvati i progetti di variante e suppletivi n. 4, n. 5 e n. 6;

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 1988 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di variante n. 7;

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 661/32 del 30 giugno 1989 è stato approvato il progetto di variante tecnica e suppletiva n. 8;

Visto che con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 6/B5/MICA del 23 gennaio 2001 è stata approvata la perizia suppletiva di assestamento finale;

Visto che con atto di transazione stipulato in data 18 dicembre 2003 tra il Ministero delle attività produttive ed il concessionario sono state definite tutte le controversie insorte nel corso dell'esecuzione di tutti i lavori affidati in concessione al concessionario consorzio INCOMIR;

Visto che dal suddetto atto di transazione risulta, tra l'altro, che non si darà luogo al completamento dei lavori relativi allo svincolo ferroviario a servizio dell'area industriale di San Mango sul Calore, come previsti dal progetto originariamente approvato;

Visto che con decreto del Ministero delle attività produttive n. 39/B5/MAP del 12 maggio 2004 sono stati approvati il citato atto di transazione del 18 dicembre 2003 ed il collaudo finale dei lavori in argomento;

Visto il proprio decreto n. 100 del 3 maggio 2005 con il quale, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 86 della citata legge n. 289/2002, è stata autorizzata la consegna definitiva, in corso di perfezionamento, delle opere di infrastrutturazione dell'area industriale di San Mango sul Calore (progetto 6016) al Consorzio ASI di Avellino destinatario finale, giusta comma 5 dell'art.10 della legge n. 266/1997, delle opere infrastrutturali ex art. 32, legge n. 219/1981 e gestore di fatto della medesima area industriale di San Mango sul Calore;

Visto che, nell'ambito del progetto di infrastrutturazione dell'area industriale di San Mango sul Calore, è stata realizzata la strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP di San Mango sul Calore e l'area industriale di San Mango sul Calore (località Piani);

Vista la propria nota protocollo n. 9833 del 25 marzo 2009 con la quale è stata data informazione al comune di San Mango sul Calore circa la consegna definitiva delle opere relative alla citata strada di collegamento, ricadenti nell'ambito del territorio del medesimo comune;

Visto che non risulta la sussistenza di eventi classificati come naturali ed eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti tra la data di approvazione del collaudo e l'attualità e che abbiano determinato danni, giusta nota commissariale n. 404 del 30 ottobre 2003;

Visto che la procedura espropriativa risulta terminata, giusta nota ministeriale protocollo n. 1070134 del 21 maggio 2004, ad eccezione delle particelle 751 e 898 del foglio 2 del Comune di San Mango sul Calore per le quali l'ufficio commissariale si è impegnato a proseguire, a proprie cura e spese, l'attività ricognitiva ed a concludere e perfezionare la procedura espropriativa;

Visto che per il collegamento stradale all'area industriale di San Mango sul Calore sono state realizzate viabilità di interesse provinciale e viabilità secondarie di interesse comunale;

Visto il proprio decreto n. 561 del 24 luglio 2009 con il quale sono state autorizzate le consegne definitive alla provincia di Avellino del tratto stradale di collegamento tra l'area industriale di San Mango sul Calore e la bretella di collegamento area industriale San Mango e la S.S. 401 Ofantina e relative pertinenze, realizzato nell'ambito del progetto 6066, ed al Comune di San Mango sul Calore della strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP di San Mango sul Calore e l'area industriale di San Mango sul Calore (località Piani) e relative pertinenze, nonché le aree connesse ricadenti nel territorio del medesimo comune, realizzata nell'ambito dei lavori di infrastrutturazione dell'area industriale di San Mango sul Calore di cui al progetto 6016;

Visto che con il citato decreto n. 561 del 24 luglio 2009 è stato delegato alle operazioni di consegna di cui sopra il p.a. Biagio Coscia dell'Ufficio commissariale e funzionario della sezione di Avellino del MISE, in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002;

Visto che è in corso di perfezionamento la consegna definitiva alla provincia di Avellino del tratto stradale di collegamento tra l'area industriale di San Mango sul Calore e la bretella di collegamento area industriale San Mango e la S.S. 401 Ofantina e relative pertinenze, di cui all'atto aggiuntivo stipulato in data 21 luglio 1983 - progetto n. 39/40/6066;

Visto il verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 5 agosto 2009 dal Comune di San Mango sul Calore e dall'Ufficio commissariale con il quale sono state consegnate al comune medesimo le opere realizzate di cui sopra relative alla strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP di San Mango sul Calore e l'area industriale di San Mango sul Calore (località Piani) e relative pertinenze, nonché le aree connesse ricadenti nel territorio del medesimo comune;

Ritenuto di dover precisare che non sono da considerare le parole «il concessionario Incomir dichiara che» indicate nel penultimo cpv di pagina 4 del citato verbale di consegna;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva al Comune di San Mango sul Calore, sottoscritto in data 5 agosto 2009, delle opere relative alla strada di collegamento tra la S.P. 39 e la strada di accesso tra l'area PIP di San Mango sul Calore e l'area industriale di San Mango sul Calore (località Piani) e relative pertinenze, nonché le aree connesse ricadenti nel territorio del medesimo comune, realizzate nell'ambito del progetto di infrastrutturazione dell'area industriale di San Mango sul Calore - Prog. n. 39/40/6016.

Art. 2.

Il perfezionamento della procedura espropriativa relativa alle particelle 751 e 898 del foglio 2 del Comune di San Mango sul Calore resta a cura e onere dell'Ufficio commissariale.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il Commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

09A11499

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2009.

Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato onorevole Francesca Martini;

Considerata la necessità di estendere le tipologie di medicinali che per le specifiche competenze richieste per la loro somministrazione e per il successivo monitoraggio possono essere utilizzate, ed in taluni casi detenute, esclusivamente dal medico veterinario, ed al fine di tutelare maggiormente la salute degli animali stessi e dell'uomo;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Presupposti dell'uso esclusivo

1. I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario.

Art. 2.

Tipologie di medicinali

1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all'art. 1 comprendono:

a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalità abortive;

b) anestetici locali iniettabili;

c) anestetici generali iniettabili e inalatori;

d) anticoncezionali iniettabili;

e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunimodulatori iniettabili;

f) specialità medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare;

g) emoderivati;

h) eutanasici;

i) beta-agonisti.

2. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti *c)* e *h)* del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario.

Art. 3.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del venditore

1. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui al comma 1 dell'art. 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *c)* e *h)*, alla voce «Avvertenze» è inserita la seguente dicitura: «La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

2. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui alle suddette lettere *c)* e *h)*, alla voce «Avvertenze» è inserita la seguente dicitura: «La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

La vendita dei farmaci di cui alle sopracitate lettere *c)* e *h)* è effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia o della prescrizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990, n. 309, a secondo del medicinale prescritto.

3. L'adeguamento degli stampati e del riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui ai commi 1 e 2 delle confezioni dei medicinali veterinari in commercio alle disposizioni del presente decreto deve essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo.

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti 22 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 399

09A11522

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al prof. Emanuele Brigadeci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Emanuele Brigadeci;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria e secondaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2009 - prot. n. 2411 con il quale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è stato subordinato al superamento di misure compensative atteso che la formazione ricevuta, di durata inferiore di un anno rispetto alla corrispondente formazione italiana, non era compensata da sufficiente esperienza professionale di insegnamento;

Vista la nota datata 1° giugno 2009, con la quale l'interessato, ha prodotto un certificato dei servizi prestati in Inghilterra dal 1° aprile 2007 al 21 aprile 2009, chiedendo la revisione della pratica con il conseguente annullamento del decreto di misure compensative sopra citato;

Tenuto conto della valutazione, espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, favorevole a compensare la differenza di durata della formazione con l'esperienza professionale, documentata tardivamente dall'interessato;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - il decreto direttoriale 12 marzo 2009 - prot. n. 2411, è annullato:

2 - il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Degree of Bachelor of Arts with Second Class (Division *I)* Honours - in French and Spanisch rilasciato il 13 luglio 2001 dalla University of Newcastle upon Tyne (Regno Unito);

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a. diploma «Postgraduate Certificate in Educacion» in French rilasciato il 19 luglio 2007 dicembre 1979 dalla The University of Lancaster - School of Education S. Martin's College of education (Regno Unito);

b. «Qualified Teacher status» rilasciato dal «The General Teaching Council for England» il 1° agosto 2007;

c. Attestato di «Induction» numero 0653462 rilasciato il 31 agosto 2008 dal «The General Teaching Council for England»;

posseduto dal prof. Emanuele Brigadeci, cittadino italiano, nato a Comiso (Ragusa) il 26 ottobre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Spagnolo» e «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria - classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingua e civiltà straniere.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2009.

Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2008, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che sullo schema di provvedimento, con il quale si prevede il differimento del termine per la lavorazione delle vinacce e fecce e per la presentazione della dichiarazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla data del 20 giugno, il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 14 maggio 2009, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che le riunioni della Conferenza Stato-regioni del 21 maggio 2009 e 11 giugno 2009 sono state rinviate e che la prossima riunione del medesimo Organo è fissata per il 2 luglio 2009, data successiva alla scadenza del termine di lavorazione;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento di cui trattasi prima della scadenza del termine del 20 giugno 2009, fatta salva la emanazione del decreto confermativo ad avvenuta acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere l'alcool grezzo deve avvenire entro il 20 giugno di ciascun anno. Tuttavia, per le vinacce e le fecce non distillate alla data del 20 giugno, è consentita la distillazione entro il 31 luglio»;

b) all'art. 13, paragrafo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il distillatore, per beneficiare dell'aiuto, presenta all'Organismo pagatore Agea, entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto. Nella stessa domanda deve essere precisato se sarà presentata un'ulteriore domanda per le fecce e le vinacce non ancora distillate alla data del 20 giugno ed i quantitativi di alcool grezzo che saranno presumibilmente prodotti entro la predetta data del 31 luglio»;

c) all'art. 13, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Per le domande presentate tra il 1° ed il 20 giugno, la dichiarazione di cui alla lettera *a)*, sub *c)*, ove non ancora resa disponibile dall'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane, potrà essere allegata alla domanda anche in un momento successivo e, comunque, entro trenta giorni dalla data ultima di distillazione, fermo restando che nessun aiuto verrà erogato prima dell'acquisizione di detta dichiarazione».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 96

09A11493

DECRETO 29 luglio 2009.

Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;

Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;

Ritenuta la necessità di effettuare alcune modifiche al citato decreto ministeriale 8 maggio 2009 per adeguare il medesimo provvedimento alla Scheda Misura B allegata al programma nazionale di sostegno presentato alla Commissione dell'Unione europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 9 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; il restante 50% è a carico del beneficiario. Tuttavia, previa emanazione di apposito provvedimento, è possibile aumentare l'importo dell'aiuto, con fondi nazionali o regionali, fino ad un massimo del 20% delle spese sostenute. In tale caso, il contributo pubblico potrà essere incrementato fino ad un massimo del 70% delle spese sostenute e la quota a carico del beneficiario sarà ridotta in misura corrispondente e, comunque, non potrà essere inferiore al 30% delle spese complessive.

2. Il comma 2 è abrogato.

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:

a) 100.000 euro per la campagna 2008/2009;

b) 200.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;

c) 300.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012.

4. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. In caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese la soglia minima di ammissibilità è di 100.000 euro per Paese e per anno.

Art. 2.

All'art. 10 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 2, ultimo trattino, è sostituito dal seguente:

— Le iniziative previste dai progetti approvati sono effettuate entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario successivo a quello di stipula dei contratti.

2. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Per la campagna 2009/2010 i progetti sono presentati con le stesse modalità di cui al punto 1 entro il 30 ottobre 2009. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

— Il Ministero e le regioni esaminano i progetti entro i venti giorni successivi.

— Le regioni fanno pervenire al Ministero, entro venticinque giorni dalla presentazione l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un' apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi.

— Il Ministero invia all'Organismo pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 30 novembre 2009.

— L'Organismo pagatore Agea stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C delle linee guida entro il 15 gennaio 2010.

3. Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto

qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo pagatore Agea entro il 15 dicembre.

Art. 3.

1. Per la campagna 2009/2010, ferma restando la soglia minima garantita di 100.000 euro per ciascuna regione e provincia autonoma, la ripartizione dei fondi quota regionale è effettuata sulla base dei seguenti criteri, definiti dalle regioni e province autonome:

— 40% sulla base della superficie vitata regionale;

— 40% sulla base della superficie rivendicata DO/IGT regionale risultante dalla dichiarazione di raccolta presentata nell'anno 2008;

— 10% sulla base del volume di export di vino riferito agli ultimi 3 anni (2005 - 2006 - 2007 fonte Commercio estero - elaborazione INEA);

— 10% sulla base del valore prodotto vino (valore prezzi correnti riferiti agli ultimi 5 anni - fonte ISTAT).

2. Sulla base dei predetti criteri il Ministero procede alla ripartizione dei fondi quota regionale mediante apposito decreto dipartimentale da emanarsi, senza acquisire l'intesa della Conferenza Stato-regioni, entro il 1º settembre 2009.

Roma, 29 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A11494

DECRETO 29 luglio 2009.

Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n.121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Ritenuta la necessità di attuare le disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2008 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Ritenuta la necessità di effettuare alcune modifiche al citato decreto ministeriale 8 agosto 2008 per adeguare il medesimo provvedimento alla scheda misura C allegata al programma nazionale di sostegno presentato alla Commissione UE;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 agosto 2008 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione della regione Liguria che ha inserito la misura nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea coordinamento le schede allegate n. 1 e n. 2 a decorrere dalla data di adozione del presente decreto».

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008 è sostituito dal seguente comma:

«5. A decorrere dalla campagna 2009/2010 l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna regione o provincia autonoma non può superare i 9.500 euro ad ettaro. Nelle regioni di convergenza, l' importo medio è pari a 10.400 euro ad ettaro».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 169

09A11502

DECRETO 29 luglio 2009.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione relativamente alla misura della distillazione di crisi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione europea il 30 giugno 2008;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'apertura della distillazione di crisi;

Viste le richieste delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia, Puglia, Campania, Molise, Lazio, Abruzzo e della provincia autonoma di Trento che, accertata l'esistenza di eccedenze di vino e l'esistenza della crisi del settore, hanno chiesto l'adozione della distillazione di crisi al fine di ridurre l'eccedenza e nel contempo garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all'altro;

Ritenuta la necessità di ridurre dette eccedenze su tutto il territorio nazionale;

Considerato che le regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia hanno confermato l'esigenza di destinare al finanziamento della distillazione di crisi risorse originariamente destinate ad altre misure previste dal piano di sostegno;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 luglio 2009.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

«ICQ»: Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;

«Ufficio dell'Agenzia delle dogane»: l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino;

«Agea»: Agea organismo di coordinamento;

«Agea OP»: Organismo pagatore Agea;

«produttore»: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino alla data della presentazione del contratto;

«dichiarazione vitivinicola»: la dichiarazione di raccolta e dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 1282/2001 e delle disposizioni nazionali applicative;

«distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine protetta come definito dal punto 1) dell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 479/2008, di seguito denominato vino, disciplinata dall'art. 18 del regolamento CE n. 479/2008 e dagli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento (CE) n. 555/2008, è aperta per un montegradi di 20.645.184 il cui importo globale dell'aiuto, ammontante ad euro 40.258.110, graverà per un montegradi di 13.851.690 pari ad un aiuto di euro 27.010.797 sui fondi dell'anno 2009 e per un montegradi di 6.793.494 pari ad un aiuto di euro 13.247.313 sui fondi dell'anno 2010.

2. Limitatamente alla disponibilità dei fondi relativi all'anno 2009 è data priorità alle seguenti regioni per un montegradi complessivo di 9.899.000, così attribuito alle singole regioni interessate:

Umbria	72.000
Lazio	1.412.000
Abruzzo	307.000
Puglia	6.718.000
Sicilia	1.390.000

Al fine di determinare la priorità si tiene conto della sede dello stabilimento dove è stato prodotto il vino oggetto del contratto.

La quota assegnata alla regione Abruzzo è incrementata dalle quantità non utilizzate nelle altre regioni.

3. Per i fondi residui dell'anno 2009 e per l'intero ammontare dei fondi previsti per l'anno 2010 l'accesso è consentito ai produttori dell'intero territorio nazionale sulla base delle superfici vitate risultanti dallo schedario viticolo.

4. Il vino oggetto dei contratti ha una gradazione minima di 10° vol.

Art. 3.

1. Ogni produttore di vino, che ha adempiuto all'obbligo della presentazione delle dichiarazioni vitivinicole per la presente campagna vitivinicola 2008/2009, stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina alla data di presentazione del contratto; analogo obbligo è previsto per la successiva campagna 2009/2010.

2. Il vino che forma oggetto del contratto per la campagna 2009/10 risulta dalla dichiarazione di giacenza in cantina al 31 luglio 2009 e figura nei registri di cantina alla data di presentazione del contratto.

3. Il contratto di distillazione è concluso tra produttore e distillatore.

4. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 3, del regolamento CE n. 479/2008, l'alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici.

5. I contratti di distillazione sono presentati, secondo le modalità che saranno definite da OP AGEA:

a) per la campagna 2008/09, entro dieci giorni dall'annuncio dell'adozione della misura, pubblicato sul portale del MIPAAF;

b) per la campagna 2009/10 dal 16 ottobre 2009 al 15 novembre 2009.

6. Nel contratto di distillazione sono indicati:

l'anagrafica completa e la sede sociale del produttore;

la quantità e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione che saranno definiti da OP Agea;

il luogo ove è immagazzinato il vino;

il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria e l'indirizzo della distilleria;

la dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità, si impegna ad addizionare al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2001;

7. I contratti non sono trasferibili.

8. Al contratto è allegato:

a) la prova di avere costituito una garanzia uguale a 5 euro per ettolitro secondo le modalità stabilite da OP Agea;

b) la dichiarazione, resa dal produttore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso, alla data di presentazione del contratto, del quantitativo, del tipo di vino e della sua giacenza al 31/7 di ciascuna campagna menzionata oggetto del contratto stesso.

c) l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente alcool da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.

Art. 4.

1. Se il volume globale dei contratti presentati in ciascuna campagna supera il volume fissato all'art. 2 l'Agea stabilisce il tasso di riduzione applicabile per ciascuna regione.

2. L'OP Agea adotta le disposizioni necessarie per approvare i contratti presentati per la campagna 2008/09 e per la campagna 2009/10. I termini di approvazione di detti contratti saranno successivamente individuati da OP AGEA con apposita circolare applicativa. L'approvazione riporterà la percentuale di riduzione eventualmente applicata ed il volume di vino accettato per ciascun contratto ed indicherà la possibilità per il produttore di recedere dal contratto in caso di applicazione di una riduzione che comporti la consegna in distilleria di un volume di vino avente un montegradi inferiore a 110.

3. L'Agea comunica al MIPAAF e a ciascuna regione e provincia autonoma il volume dei contratti approvati entro il terzo giorno lavorativo dalla data di approvazione dei medesimi sia per la campagna 2008/09 che per la campagna 2009/10.

4. Il vino è consegnato in distilleria solo dopo l'approvazione del contratto.

5. I costi di trasporto del vino in distilleria sono a carico dei distillatori.

Art. 5.

1. Il vino oggetto dei contratti approvati sarà consegnato in distilleria sia per la campagna 2008/2009 che per la campagna 2009/2010 secondo i termini che saranno indicati nella circolare OP AGEA.

2. Anche i termini per la distillazione del vino, per la campagna 2008/2009 e per la campagna 2009/2010, saranno indicati nella emananda circolare OP AGEA.

3. La cauzione di cui all'art. 3, punto 8, lettera a, sarà incamerata in assenza del rispetto dei termini di cui al paragrafo 1 e sarà svincolata in proporzione ai volumi consegnati non appena il produttore fornirà la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

Art. 6.

1. Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione è pari a 1,75 euro per % vol/hl.

2. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, è corrisposto dal distillatore al produttore entro due mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

3. Per l'alcool ottenuto e utilizzato per gli scopi previsti è corrisposto al distillatore, a condizione che sia fornita la prova del pagamento al produttore entro i termini stabiliti del prezzo minimo di acquisto previsto al paragrafo 1), nonché siano rispettate le altre indicazioni previste dalla normativa e dalle disposizioni che OP Agea adotta, un aiuto di 1,95 euro per % vol/hl.

4. Il distillatore, dopo l'approvazione del contratto, può chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, secondo le modalità che saranno impartite da OP Agea, a condizione che costituisca una cauzione pari al 120% dell'aiuto calcolato in % vol/hl oggetto del contratto approvato.

Art. 7.

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQ. I controlli sono effettuati conformemente al Titolo V del regolamento CE n. 555/2008. Al fine di garantire lo svolgimento dei controlli, il produttore presenta all'Ufficio periferico dell'ICQ competente per il territorio, la comunicazione contenente le indicazioni previste all'art. 3 del DM 11 aprile 2001, il giorno stesso in cui sono terminate le operazioni di denaturazione. Tali operazioni devono terminare almeno tre giorni feriali prima dell'estrazione del vino dallo stabilimento per essere avviato alla distillazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e contiene anche il nome o la ragione sociale ed il codice fiscale del distillatore nonché l'indirizzo, il telefono ed il fax della distilleria presso la quale verrà avviato il vino da distillare.

3. ICQ comunica all' OP Agea, l'esito dei controlli svolti.

4. Al fine di garantire il rispetto del Titolo V del Regolamento CE n. 555/2008, il controllo presso il distillatore è effettuato dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane che verifica:

l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 153/2001, relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;

che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamento CE 884/2001 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti: convenzionalmente si pone il rapporto q.li/hl pari ad «1».

che la trasformazione del vino in alcool grezzo da destinare agli scopi previsti, risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio.

L'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'OP Agea.

5. Il distillatore trasmette all'ICQ ed all'Ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente paragrafo 4, primo trattino.

Art. 8.

1. Per beneficiare dell'aiuto il distillatore presenta all' OP Agea entro il termine che sarà indicato nell'emananda circolare dell'OP Agea, una domanda di aiuto per l'alcool ottenuto dalla distillazione.

2. La domanda deve contenere almeno:

la prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste;

il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:

della quantità e del titolo alcolometrico volumico;

del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;

il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico, la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria;

la dichiarazione vidimata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;

l'impegno del distillatore ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o energetici. Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta trasformazione del vino in un alcool grezzo avente almeno la gradazione di 92°.

Art. 9.

1. La cauzione allegata alla presentazione del contratto di cui al precedente art. 3, punto 8, è riferita all'effettiva consegna del vino al distillatore da parte del produttore ed è svincolata dopo che il vino è introdotto in distilleria.

2. La cauzione presentata dal distillatore ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto, di cui al precedente art. 6, paragrafo 4, è svincolata al momento in cui il produttore fornisce all'OP Agea la prova prevista dal precedente art. 8, comma 2, ultimo trattino.

Art. 10.

1. La modulistica per la presentazione e l'approvazione dei contratti, e le altre modalità applicative necessarie per rendere applicabile la distillazione, che contengono tutte le indicazioni previste dal presente decreto, sono predisposte dall'OP Agea.

2. Qualora le date riportate nel presente decreto coincidano con un giorno festivo e/o prefestivo, le stesse sono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo a quello previsto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dell'annuncio dell'adozione della misura, ed è applicabile dalla data della sua diffusione nel portale del MIPAAF.

Roma, 29 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 168

09A11503

DECRETO 31 luglio 2009.

Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione, comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visti gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 47 del regolamento (CE) n. 479/2008 che affida agli Stati membri la funzione di designare l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli affinché gli operatori possano essere adeguatamente coperti da un sistema di controlli;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relativo alle disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

Considerato che per le produzioni vitivinicole a D.O. è stato avviato, già con il decreto ministeriale 29 maggio 2001 e quindi con il decreto 29 marzo 2007, uno specifico sistema di controllo atto a garantire la conformità delle produzioni al disciplinare di produzione;

Ritenuto opportuno promuovere un analogo sistema anche per i vini ad indicazione geografica, vini che attualmente risultano sprovvisti di una specifica procedura di verifica, della rispondenza al disciplinare di produzione;

Tenuto conto della necessità di recepire le disposizioni normative comunitarie, ed in particolare quelle previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 relativamente alla verifica della rispondenza al disciplinare di produzione per i vini designati con le indicazioni geografiche protette;

Considerata l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 alla data del 1° agosto 2009, per quanto concerne le esigenze di controllo e di certificazione dei vini ad indicazione geografica protetta, e ritenuto necessario istituire un sistema transitorio di controllo nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni in merito;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alla campagna vitivinicola 2009/2010, è affidato all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato ICQ, l'incarico di svolgere le verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica protetta previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/2008.

Art. 2.

In applicazione degli articoli 47 e 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito denominato regolamento, l'ICQ effettua i controlli conformemente alle disposizioni contenute all'art. 3, al fine di verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che durante e dopo il condizionamento del vino.

Art. 3.

1. I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano le seguenti categorie di operatori:

1) viticoltori;

2) vinificatori;

3) commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;

4) imbottigliatori.

2. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al comma 1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un'analisi di rischio.

3. I controlli sono posti in essere:

in loco, mediante uno o più sopralluoghi, presso i vigneti, gli stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati;

sull'intero territorio nazionale;

sull'intera produzione nazionale di vini ad indicazione geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 479/2008.

4. Il prelevamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, è finalizzato all'esecuzione dell'esame analitico previsto dall'art. 25, comma 1, lettera *b)*, del regolamento, al fine di determinare i parametri previsti dal successivo art. 26, lettera *a)*.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, presentano all'ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio, debitamente compilata, la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto:

i vinificatori diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da coloro che vinificano esclusivamente le uve da loro stessi rivendicate;

i commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;

gli imbottigliatori.

La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente comma.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, è presentata anche a mezzo telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 viene ripetuta ogni qual volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con una indicazione geografica protetta diversa da quella indicata nella/e precedente/i dichiarazione/i.

4. Nei casi previsti dal comma 3, la dichiarazione è presentata entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto.

Art. 5.

Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, l'AGEA, le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a disposizione dell'ICQ, a titolo gratuito, ogni documentazione utile in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonché l'accesso a eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle vigne e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni altra documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2009.

Roma, 31 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 197

ALLEGATO *1*

Dichiarazione di utilizzo dell'indicazione geografica tipica/indicazione geografica protetta

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQ - Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Ufficio Dirigenziale/Sezione distaccata di [1] ______________________________

Via__________________________ nr. __________ C.A.P. ____________

Indirizzo e-mail ______________________________Fax ______________

Il sottoscritto:

Cognome ______________________ Nome______________________

Nato a ______________________________ il ______________ e residente a

______________________ in via______________________________

in qualità di rappresentante legale/delegato[2] ______________ della

D I T T A:

Ragione Sociale ____

P. I.V.A. nr. ______________ Cod. Fisc. ______________Cod. ICQ NR. ____/_____

Con stabilimento in via______________________________________

Comune______________________________(___) CAP ____________

Tel______________ Fax ______________ e-mail ______________________

dichiara

di voler produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con le seguenti indicazioni geografiche protette:

Nome dell'indicazione geografica protetta	**Fase di filiera V/CI/CM/I[3]**

[4]______________ lì ____/____/________

Firma del legale rappresentante o del delegato della ditta.

1 per queste voci riferirsi alla pagina web: http://www.politicheagricole.it/Ministero/ICQ/UfficiPeriferici/default

2 cancellare la voce che non interessa e, se in qualità di delegato, indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia.

3 V= vinificatore; CI= Commerciante all'ingrosso di vino sfuso CM= Commerciante al minuto di vino sfuso; I= imbottigliatore

4 Indicare data e luogo.

09A11498

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli Enti ed Organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con D.M. 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Visti i provvedimenti ministeriali prot. n. 2525 e n. 2527 dell'11 aprile 2007 con i quali la Società «Biofarm s.r.l.», con sede legale in via Mazzini - Vico VI, 1 - 81047 Macerata Campania (Caserta), è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti sopracitati hanno la validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari della Società «Biofarm s.r.l.», con sede legale in via Mazzini - Vico VI, 1 - 81047 Macerata Campania (Caserta), concesso con i provvedimenti prot. n. 2525 e n. 2527 dell'11 aprile 2007, è prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validità del riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: BLASI

09A11504

DECRETO 22 settembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela del-

le denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Bitto»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Valtellina Casera» e «Bitto»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di Controllo privato CSQA Certificazione S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» e sulla denominazione di origine protetta «Bitto»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 18 agosto 2006 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico già concesso con il decreto 18 agosto 2006, al Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto» con sede in Sondrio, via Bormio n. 26, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Valtellina Casera» e «Bitto».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 18 agosto 2006, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A11529

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 settembre 2009.

Consultazione pubblica, concernente l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE). (Deliberazione n. 525/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONE

Nella sua riunione di Consiglio del 23 settembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Viste le «Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee Diretttici»);

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, «relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente raccomandazione»);

Vista la raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007, «relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'Accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elet-

troniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, concernente il «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 33/06/CONS, concernente i «Mercati dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 34/06/CONS, concernente il «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 208/07/CONS, recante l'«Avvio di una consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete di accesso fissa ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2007 e la relativa sintesi dei risultati pubblicata sul sito web dell'Autorità;

Vista la delibera n. 718/08/CONS, recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 314/09/CONS, recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

É indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo all'individuazione degli obblighi regolamentari cui è soggetta Telecom Italia S.p.A. quale impresa che detiene potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa individuati nella delibera n. 314/09/CONS ovvero:

i) mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;

ii) mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;

iii) mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa;

iv) mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

09A11526

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009)**, coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate alla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, *convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

3) al terzo periodo del comma 4-*quater*, le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «è nominato» sono sostituite dalle seguenti: «È nominato un»;

b) *all'articolo 13*-bis*:*

1) al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria», sono inserite le seguenti: «civile, amministrativa ovvero tributaria» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo»;

2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;*

3) al comma 6, le parole: «15 aprile 2010» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2009»;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis*. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008»;*

c) all'articolo 17:

1) i primi tre periodi del comma 30-*ter* sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 *della legge* 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»;

2) al comma 30-*quater*, lettera *a)*, dopo le parole: «controllo preventivo di legittimità» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Interventi urgenti per le reti dell'energia)*. — 1. *Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.*

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. *Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

4-*bis*. All'art. 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "nonché dell'amministrazione della giustizia" sono inserite le seguenti: "e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità".

4-*ter*. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'art. 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

4-*quater*. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina S.p.A. un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. *È nominato un* commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-*quinquies*. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 13-*bis* del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13-*bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato)*. — 1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, *civile, amministrativa ovvero tributaria* in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, *con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo.*

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. *Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente art. 8, comma 6, lettera* c), *della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'art. 2623 del codice civile disposta dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.*

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-*bis*, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il

direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al *15 dicembre 2009*.

7. All'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

7-bis. *Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.*

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'art. 16, comma 3.».

— Si riporta il testo dei commi 30-*ter* e 30-*quater* dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«30-ter. *Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.* Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, *limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo;*

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,".».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

09A11619

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazioni alle autorizzazioni delle specialità medicinali per uso veterinario «Synulox sospensione iniettabile …ed altri».

Provvedimento n. 173 del 4 settembre 2009

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA-5: modifica del nome e/o dell'indirizzo del produttore del prodotto finito, incluso rilascio lotti.

È autorizzata, per le specialità medicinali per uso veterinario sott'elencate, la variazione tipo IA-5 concernente la modifica del nome e dell'indirizzo dell'officina di produzione del prodotto finito incluso il rilascio dei lotti, da: Pfizer Italia S.r.l., SS 156 km 50,000 - 04010 Borgo San Michele (Latina) a: Haupt Pharma Latina S.r.l., SS 156 km 47,600 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Si fa presente altresì che la variazione dell'indirizzo dell'officina suddetta è solo una modifica della numerazione miliare della SS 156 e del codice di avviamento postale di Borgo San Michele, rimanendo invariata l'ubicazione della stessa.

Elenco prodotti:

«Synulox» sospensione iniettabile - A.I.C. n. 100023;

«Synulox» endomammario - A.I.C. n. 102475;

«Synulox Bolus» 500 mg - A.I.C. n. 103102;

«Pathozone» - A.I.C. n. 101299;

«Orbenin extra» - A.I.C. n. 101945;

«Nemex Pop» - A.I.C. n. 102267;

«Nemex Plus» - A.I.C. n. 101300;

«Morantel tartrato 4% liquido» - A.I.C. n. 102485;

«Dermaflon» - A.I.C. n. 100246;

«Combiotic» - A.I.C. n. 101291;

«Clamoxyl Palatable Tablets» - A.I.C. n. 100089;

«Clamoxyl RTU» - A.I.C. n. 101427;

«Clamoxyl L.A.» - A.I.C. n. 100236;

«Synulox» - A.I.C. n. 100021.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11523

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso umano «Mabthera»

Si comunica che la Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10/11 marzo 2009, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata:

MABTHERA

Nuova indicazione terapeutica.

«MabThera» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare in III-IV stadio precedentemente non trattati, in associazione a chemioterapia.

Condizioni: ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le altre condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

09A11505

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1334/2009 del 4 agosto 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zomacton».

Nell'estratto della determinazione n. 1334/2009 del 4 agosto 2009 relativa al medicinale per uso umano ZOMACTON pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 2009 supplemento ordinario n. 162 – serie generale – n. 204, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

all'art. 3 *(classificazione ai fini della fornitura),*

dove è scritto: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

leggasi: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

09A11506

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1245/2009 dell'8 giugno 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epsoclar».

Nell'estratto della determinazione n. 1245/2009 dell'8 giugno 2009 relativa al medicinale per uso umano EPSOCLAR pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2009 supplemento ordinario n. 104 – serie generale – n. 156, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: Confezione: 25.000 U.I./5 ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml – A.I.C. n. 030705038/N (in base 10), 0X91DG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,01.

Confezione: 25.000 U.I./5 ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml – A.I.C. n. 030705040/N (in base 10), 0X91DJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,57;

leggasi: Confezione: 25.000 U.I./5 ml soluzione iniettabile 1 flacone 5 ml – A.I.C. n. 030705038/N (in base 10), 0X91DG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,01.

Confezione: 25.000 U.I./5 ml soluzione iniettabile 10 flaconi 5 ml – A.I.C. n. 030705040/N (in base 10), 0X91DJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,57.

09A11507

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIC/N/V n. 1565 del 26 giugno 2009 del medicinale «Magnevist».

Nell'estratto della determinazione AIC/N/V n. 1565 del 26 giugno 2009 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 175 del 30 luglio 2009 alla pagina 8:

ove è scritto: «Estratto determinazione AIC/N/V n. 1569 del 26 giugno 2009»;

leggasi: «Estratto determinazione AIC/N/V n. 1565 del 26 giugno 2009».

09A11508

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione n. 170 del 2 settembre 2009:

Numero marchio	Impresa	Sede
89-PE	Chiappini Tania	Loreto Aprutino (Pescara)

09A11500

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Elenco delle imprese orafe della provincia di Vicenza decadute dalla concessione del marchio identificativo per mancato pagamento della relativa concessione nell'anno 2008.

n. e data povvedimento	Marchio	Ragione sociale	Sede legale	n. punzoni		
				ritirati	smarriti	non restituiti
30 del 24 febbraio 2009	276-VI	Bazzacco S.r.l.	Via Treviso, 16 Monticello Conte Otto	4	0	0
32 del 24 febbraio 2009	1021-VI	B.G. di Bicego Giuseppe S.n.c	Via Lago del Lavoro, 12 Trissino	6	3	9
33 del 24 febbraio 2009	1158-VI	Re Silver S.r.l.	Via Tagliamento, 4 Altavilla V.na	0	5	0
34 del 24 febbraio 2009	1242-VI	Kjs S.r.l.	Via Saviabona, 104/H Monticello Conte Otto	0	0	10
35 del 24 febbraio 2009	1378-VI	Dalle Carbonare Marco S.r.l.	Via Belvedere, 11 Zugliano	0	0	13
36 del 26 febbraio 2009	1842-VI	Camilla Grimani S.r.l.	Via della Croce, 20 Torri di Quartesolo	0	0	15
37 del 26 febbraio 2009	2142-VI	Giuber S.r.l.	Via del Lavoro, 14 Trissino	0	0	1
38 del 26 febbraio 2009	2287-VI	Dria S.r.l.	Via Roma, 43 Camisano Vicentino	0	0	4
39 del 26 febbraio 2009	2341-VI	Fed S.r.l.	Via Marosticana, 81 Dueville	3	0	0
42 del 2 marzo 2009	2415-VI	Micor S.r.l.	Via Marzotto, 30 Trissino	3	0	0
43 del 2 marzo 2009	2417-VI	Feni Gioielli S.r.l.	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	0	0	2
44 del 2 marzo 2009	2603-VI	New Gold Masters S.r.l.	Via Spin, 93/A Romano d'Ezzelino	0	0	0
45 del 2 marzo 2009	584-VI	Rasia Gemma S.n.c.	Via Capitello, 15 Brogliano	0	0	4
48 del 5 marzo 2009	613-VI	Silver Time S.n.c	Via Po, 65 Torri di Quartesolo	0	0	6
49 del 5 marzo 2009	700-VI	Talisman'oro S.n.c.	Via del Lavoro, 45/A Trissino	0	0	17
50 del 5 marzo 2009	747-VI	New Silver S.r.l.	Viale Trento, 176/Z Vicenza	0	0	11

51 del 5 marzo 2009	859-VI	F.lli Lacchetti S.a.s.	Via dell'Industria, 37/B Trissino	0	0	1
52 del 5 marzo 2009	1049-VI	O.G.A. S.a.s.	Via A. Palladio, 43 Bolzano V.no	0	0	3
53 del 5 marzo 2009	1062-VI	B.M.O. S.n.c.	Via Pescheria, 14 Bassano del Grappa	0	0	3
54 dell'11marzo 2009	1418-VI	FO.BA S.n.c.	Via Garibaldi, 16 Trissino	0	2	0
55 dell'11 marzo 2009	1630-VI	Oro 57 S.n.c.	Via delle Cattane, 8 Vicenza	0	0	4
56 dell'11 marzo 2009	1972-VI	Rainbow S.a.s.	Via Ponti di Debba, 5 Vicenza	0	0	2
57 dell'11 marzo 2009	2128-VI	Paolo Lanza di Lanza Gianpaolo	Viale Battaglione Framarin, 67 Vicenza	1	1	0
58 dell'11 marzo 2009	2338-VI	Oro Luca di Albini Luca	Via Alberetta, 6 Bolzano V.no	0	0	3
59 dell'11 marzo 2009	2370-VI	Emmedue S.n.c.	Via Ca' Balbi, 299 Vicenza	1	1	0
60 del 12 marzo 2009	2422-VI	G.T. Preziosi S.n.c.	Via Strada di Gogna, 215 Vicenza	0	0	3
61 del 12 marzo 2009	2428-VI	LB Gioielli di Boccabella Luca	Via Corbetta, 94 Vicenza	0	0	3
62 del 12 marzo 2009	2517-VI	Arcana Oro di Scotton Stefano	Via Alpini, 6 Solagna	0	0	2
63 del 12 marzo 2009	2566-VI	Gold Legend S.r.l.	Via Firenze, 10 Mussolente	0	0	2
64 del 12 marzo 2009	2584-VI	Giorgi & Fabi S.n.c.	Strada Scuole dell'Anconetta, 48 Vicenza	0	0	2

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori di punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

09A11466

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 26 giugno 2009 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio agroalimentare basso ferrarese S.C.A.R.L.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 28 settembre 2009).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nelle sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel sommario nonché alla pag. 18, deve intendersi aggiunto: «*(Deliberazione n. 30/2009)*».

09A11632

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-230) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.